

Civile Sent. Sez. 5 Num. 34168 Anno 2019

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: FEDERICI FRANCESCO

Data pubblicazione: 20/12/2019

SENTENZA

sul ricorso 21150-2015 proposto da:

MONTALBOLDI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato
CESARE CARDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
ROBERTO CUTIGNI, giusta procura in calce;

- ricorrente -

contro

2019

2242

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
VITERBO, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso il provvedimento n. 1279/2015 della
COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato VITALI per delega
orale dell'Avvocato CUTIGNI che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato FIDORE che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Montalboldi Paolo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 279/38/2015, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 25.02.2015, con la quale, in riforma della decisione del giudice provinciale, era rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella di pagamento con la quale, ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, relativamente all'anno d'imposta 2003 erano recuperati a tassazione i contributi previdenziali dichiarati e dedotti.

Ha riferito che a seguito di controllo formale sul Modello Unico presentato nel 2004 l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto il versamento della somma di € 39.217,48 riconoscendo solo in parte le deduzioni riportate dal Montalboldi in dichiarazione e, per quello che qui interessa, i contributi previdenziali corrisposti per conto di terzi. Nello specifico trattavasi dei contributi erogati a favore del collaboratore della impresa familiare, una farmacia, nella quale il titolare odierno ricorrente partecipava nella misura del 51% e il coniuge nella misura del 49%.

La cartella era stata impugnata dal ricorrente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, che con sentenza n. 118/01/2012 aveva accolto le ragioni del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adita dalla Amministrazione Finanziaria, aveva accolto invece l'appello con la pronuncia ora al vaglio della Corte.

Il ricorrente censura la sentenza con due motivi:


con il primo per violazione dell'art. 53, co. 2 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della agenzia di Riscossione Equitalia Sud s.p.a.;

con il secondo per violazione dell'art. 10 d.P.R. n. 597/1973 (sic) e dell'art. 20 l. n. 114/1977, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente il giudice d'appello non aveva riconosciuto la deducibilità dei contributi previdenziali dei collaboratori di una impresa familiare, per i quali non aveva agito in rivalsa sul collaboratore medesimo.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza con ogni consequenziale provvedimento.

L'Agenzia si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza pubblica di discussione.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2019 il P.G. e le parti, dopo la discussione, hanno concluso. La causa è stata riservata per la decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, in particolare perché l'Agenzia delle Entrate avrebbe proposto l'appello senza notificarlo alla società di riscossione, presente in primo grado, è infondato.

Questa Corte ha affermato che non è configurabile litisconsorzio necessario tra l'Agenzia delle Entrate ed il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, sicché non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, che sorge soltanto quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, oltre che nel caso di litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, pur non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, ma sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (Cass., ord. 16813/2014; 26433/2017). Nel caso di specie, soprattutto considerando la tipologia di accertamento -il controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter, d.P.R. n. 600/1973, con successiva immediata emissione e notificazione della cartella di pagamento-, legittimato passivo della controversia era l'Agenzia delle Entrate, senza che possa riscontrarsi la presenza di cause inscindibili o tra loro dipendenti con l'agente della riscossione, mero destinatario del pagamento.

Non è fondato neppure il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'errore di diritto nella applicazione della disciplina relativa alla deducibilità dei contributi previdenziali per collaboratori di impresa familiare.

Nel caso di specie il Montalboldi ha premesso di aver versato i contributi obbligatori alla moglie, partecipe nella misura del 49% dell'impresa familiare; la coniuge non ha dichiarato i contributi nella propria dichiarazione, né essi sono stati oggetto di rivalsa da parte del titolare dell'impresa. Su queste premesse il ricorrente sostiene la legittima deduzione di quei versamenti, portata nella propria dichiarazione dei redditi.

Al contrario l'Agenzia ha ribadito nel corso del processo la propria posizione in merito, ossia che i contributi previdenziali possono essere portati in deduzione solo da parte del soggetto nel cui interesse siano stati versati e che il titolare dell'impresa può solo agire in rivalsa nei confronti del beneficiario collaboratore, a condizione che questi

li abbia dichiarati e portati in deduzione. In ogni caso non gli spetta la dichiarazione e la deduzione dal proprio reddito.

Queste le rispettive posizioni, premesso che la fattispecie afferisce al controllo formale ex art. 36 ter cit. relativo all'anno d'imposta 2003, la disciplina fiscale dei contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti ai collaboratori di imprese familiari, si rinviene nell'art. 10 commi 1 lett. e), e 2, d.P.R. n. 917/1986 (che da oltre trent'anni ha sostituito il d.P.R. n. 597/1973).

In particolare l'art. 10, tra gli oneri deducibili, nel co. 1 lett. e) comprende <<*contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi...*>>. Il co. 2 afferma che <<*Le spese di cui alla lett. b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lett. e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.*>>.

Deve anche menzionarsi l'art. 2 della l. n. 233/1990, il quale dispone che <<*il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'art. 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.*>>. In considerazione della materia disciplinata dalla legge -i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi- è pacifico che i contributi richiamati dall'art. 2 siano quelli previdenziali. Trattasi peraltro di norma senz'altro riferibile anche ai collaboratori delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis c.c., la cui collocazione nel TUIR trova sede tra le imprese in forma associata previste dall'art. 5, co. 4.

Circoscritto l'alveo normativo di riferimento, la disciplina dei trattamenti pensionistici prevede che il titolare dell'impresa, quanto ai contributi versati per il suo collaboratore, abbia solo il "diritto di rivalsa" sul beneficiario.

Il tenore letterale del secondo periodo del co. 2 dell'art. 10 del TUIR peraltro, con espresso riferimento ai contributi previdenziali di cui al co. 1 lett. e), prevede che l'imprenditore che ne sopporta l'onere possa dedurli nella sola specifica ipotesi in cui il collaboratore per il quale è stato eseguito il versamento sia uno dei soggetti indicati nell'art. 433 c.c., e solo a condizione che si tratti di familiare comunque a suo carico. Ne discende che quando il familiare collaboratore non sia a carico del titolare dell'impresa, la deducibilità è preclusa a quest'ultimo.

Salvo dunque che per l'ipotesi prevista dalla seconda parte del co. 2 dell'art. 10 cit. per i familiari a carico, per tutte le altre ipotesi la deducibilità dei contributi previdenziali spetta a coloro per conto dei quali l'imprenditore abbia versato i contributi, mentre all'imprenditore medesimo spetta solo il diritto di rivalsa.

Nessun rilievo ha l'invocazione dell'art. 20, l. n. 114/1977, laddove al co 3 è previsto che <<Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonché quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti...>>. A parte che trattasi di una disciplina integrativa del precedente d.P.R. sulle imposte delle persone fisiche, per intero sostituita dal TUIR del 1986, anche con riferimento alla normativa abrogata questa Corte aveva in ogni caso chiarito che ai fini del regime di tassazione separata dei redditi dei coniugi introdotto dalla legge 114/1977, gli oneri di cui all'art. 10, d.P.R. n. 597/1973, dei quali l'art. 20 della legge n. 114 cit. prevede la deducibilità dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti, sono soltanto quelli che lo stesso era giuridicamente tenuto a sostenere, non assumendo alcun rilievo l'individuazione del coniuge che ne abbia materialmente eseguito il pagamento, in quanto, in un sistema in cui è escluso il cumulo dei redditi dei coniugi, non può essere ammessa neppure la deducibilità indifferenziata degli oneri sostenuti, che restano quindi deducibili soltanto "pro quota" dai redditi di ciascuno (Cass., sent. n. 15850/2006). Il che esclude del tutto il principio di deducibilità in capo a chi abbia sopportato il costo, vigendo invece un diritto alla deducibilità solo per quelle ipotesi nelle quali il coniuge sia giuridicamente tenuto a sostenerne il peso per la sua stessa qualità di coniuge, fattispecie in tutto estranea alla disciplina dell'impresa familiare, nella quale rileva non la posizione di coniuge, ma quella di titolare dell'impresa da un lato e di collaboratore dell'impresa, indistintamente sia esso coniuge o altro familiare, dall'altro.

Può allora concludersi affermando il seguente principio di diritto <<in tema di deducibilità dei contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare nell'interesse dei collaboratori, l'imprenditore ha solo diritto di rivalsa nei confronti del beneficiario, potendo invece dedurre l'importo nella sola ipotesi in cui si tratti di familiare compreso nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia a suo carico.>>.

Per mera completezza deve anche dedursi che il diritto alla deduzione spetta ai collaboratori solo qualora il titolare dell'impresa familiare abbia esercitato il diritto di rivalsa, perché diversamente dovrebbe riconoscersi che il coadiutore goda di un

RGN 21150/2015

Consiglio rel. Federici

11

doppio beneficio, il versamento dei contributi a suo beneficio da parte dell'imprenditore e la deduzione ai fini fiscali dei medesimi contributi dal proprio reddito.

Ebbene, il giudice regionale ha correttamente interpretato la normativa rilevando che: il titolare dell'impresa non ha diritto alla deduzione dei contributi versati per i propri collaboratori, ancorchè familiari; ha il diritto di rivalsa; non risulta che la collaboratrice, coniuge del titolare dell'impresa, fosse a carico dell'imprenditore, sicchè non era possibile applicare l'unica ipotesi, eccezionale, in cui all'imprenditore è riconosciuta la diretta deducibilità dei contributi.

In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

La assenza di consolidata giurisprudenza sul punto giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 22 ottobre 2019

Il Consigliere est.